AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 451 del 16 aprile 2013.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO:

A. PER LA MODIFICAZIONE dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." E, IN PARTICOLARE, DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
   - COMMA 4 DELL'ART. 029 "Periodo di prova";
   - DELLA LETTERA "C" DEL COMMA 7, DELL'ART. 084 "Contratto a termine";
   - DELL'ART. 141"Fondo per la progressione orizzontale";
   - DELL'ART. 157 "Indennità da corrispondersi in misura fissa";
   - DELL'ART. 159 "Indennità di maneggio valori";
   - DELL'ART. 160 "Indennità di rischio";
   - DELL'ART. 167 "Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della casa da gioco di Saint-Vincent";
   - DELL'ART. 175 "Misura della retribuzione di posizione";

B. PER LA SOPPRESSIONE DELL'ALLEGATO "F" (Scheda di valutazione per il salario di risultato – Parametri e relativi criteri di valutazione) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." NONCHE' PER LA MODIFICAZIONE DELLE NORME CHE A DETTO ALLEGATO FANNO RIFERIMENTO

Il giorno 16 aprile 2013 alle ore 15,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

FP/CGIL – Carmela MACHEDA

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Barbara ABRAM

SAVT/FP – Mauro CRETIER

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

CSA SiVDER – Pierpaolo GAIA

CONAPO – Simone OLIVERI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2013 n. 494 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della l.r. n. 22/2010, del testo di accordo in oggetto.

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo:

A. PER LA MODIFICAZIONE dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." E, IN PARTICOLARE, DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
   - COMMA 4 DELL'ART. 029 "Periodo di prova";
   - DELLA LETTERA "C" DEL COMMA 7, DELL'ART. 084 "Contratto a termine";
   - DELL'ART. 141"Fondo per la progressione orizzontale";
   - DELL'ART. 157 "Indennità da corrispondersi in misura fissa";
   - DELL'ART. 159 "Indennità di maneggio valori";
   - DELL'ART. 160 "Indennità di rischio";
   - DELL'ART. 167 "Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della casa da gioco di Saint-Vincent";
   - DELL'ART. 175 "Misura della retribuzione di posizione";

B. PER LA SOPPRESSIONE DELL'ALLEGATO "F" (Scheda di valutazione per il salario di risultato – Parametri e relativi criteri di valutazione) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." NONCHE' PER LA MODIFICAZIONE DELLE NORME CHE A DETTO ALLEGATO FANNO RIFERIMENTO.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 22 marzo 2013 n. 494 ed è altresì allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL
Carmela MACHEDA

CISL /FP
Jean DONDEYNAZ

Barbara ABRAM

SAVT/FP
Mauro CRETIER

UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO

CSA SiVDER
Pierpaolo GAIA

CONAPO
Simone OLIVERI

ACCORDO

A. PER LA MODIFICAZIONE dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." E, IN PARTICOLARE, DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
   - COMMA 4 DELL'ART. 029 "Periodo di prova";
   - DELLA LETTERA "C" DEL COMMA 7, DELL'ART. 084 "Contratto a termine";
   - DELL'ART. 141"Fondo per la progressione orizzontale";
   - DELL'ART. 157 "Indennità da corrispondersi in misura fissa";
   - DELL'ART. 159 "Indennità di maneggio valori";
   - DELL'ART. 160 "Indennità di rischio";
   - DELL'ART. 167 "Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della casa da gioco di Saint-Vincent";
   - DELL'ART. 175 "Misura della retribuzione di posizione";

B. PER LA SOPPRESSIONE DELL'ALLEGATO "F" (Scheda di valutazione per il salario di risultato – Parametri e relativi criteri di valutazione) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." NONCHE' PER LA MODIFICAZIONE DELLE NORME CHE A DETTO ALLEGATO FANNO RIFERIMENTO

Art. 1

(Sostituzione del comma 4 dell'art. 029 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di recesso durante il periodo di prova)

1) Il comma 4 dell'art. 029 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova è così sostituito:

"*4. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 2 e 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.*".

Art. 2

(Sostituzione della lettera "c" del comma 7 dell'art. 084 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di permessi concedibili nel contratto a termine)

1) La lettera "c" del comma 7 dell'art. 084 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così sostituita:

"*c. possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi e i permessi retribuiti di cui all'art. 060, comma 3.*".

Art. 3

(Integrazione dell'art. 141 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di fondo per le progressioni orizzontali)

1) L'art. 141 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" (Fondo per le progressioni orizzontali) è così integrato tramite l'inserimento del seguente comma 4:

"*4. Con decorrenza dal giorno 01 gennaio 2010, qualora tra il personale di cui al comma 3 in servizio al 31/12 dell'anno precedente vi siano anche lavoratori che dal giorno successivo sono transitati ad altri enti del comparto unico regionale in forza del trasferimento di funzioni assorbite da altri enti, essi sono conteggiati presso l'ente di destinazione e non in quello di provenienza.*".

Art. 4

(Soppressione della lett. "c" del comma 1 dell'art. 157 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." in materia di indennità di cassa)

1) La lettera "c" del comma 1 dell'art. 157 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" concernente l'indennità di cassa è soppressa.

Art. 5

(Integrazione dell'art. 159 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di indennità di maneggio valori).

1) L'art. 159 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" concernente l'indennità di maneggio valori istituita ai sensi del C.C.R.L 24/12/2002 è integrato con l'introduzione del seguente comma 4:

"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 i valori dell'indennità di cassa cui fare riferimento per i dipendenti che ne beneficiavano alla data di stipulazione del contratto sono i seguenti:

- *€ 32,54 mensili per importi fino ad € 51.645,68 annui;*
- *€ 54,23 mensili per importi da € 51.645,69 annui a € 154.937,06 annui;*
- *€ 81,34 mensili per importi oltre € 154.937,06 annui;*
- *€ 81,34 mensili per l'economo del Consiglio regionale.".*

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 160 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di indennità di rischio)

1) L'art. 160 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così riformulato:

"*(Indennità di rischio)*

1. *Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un'indennità mensile di € 21,70.*
2. *Gli Enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.*
3. *Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al corpo forestale della Valle d'Aosta.*
4. *L'indennità di rischio per incendi boschivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 85/1982 e all'art. 14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è corrisposta nella misura oraria di € 3,80 per orari diurni e € 4,01 per orari notturni.".*

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 167 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di indennità di servizio attivo per controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent)

1) L'art. 167 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così riformulato a far data dall'entrata in vigore dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta":

"*(Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent)*

1. *Ai controllori della casa da gioco di Saint-Vincent è riconosciuta un'indennità di servizio attivo nelle seguenti misure fisse:*
   a) *Cat. D* *€ 970,00 mensili;*
   b) *Cat. C, pos. C2* *€ 920,00 mensili.".*

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 175 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di misura della retribuzione di posizione)

1) L'art. 175 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di misura della retribuzione di posizione è così sostituito a far data dall'entrata in vigore dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta":

"(Misura della retribuzione di posizione)

1. La misura della retribuzione di posizione di cui all'art. 038 (Retribuzione di posizione) va da un minimo di € 3.615,20 ad un massimo di € 8.347,50.

2. Il valore economico della retribuzione di cui all'art. 039, c. 3 (Disposizioni in favore degli Enti locali di minori dimensioni demografiche) va da un minimo di € 2.065,83 ad un massimo di € 4.767,00.".

Art. 9

(Soppressione dell'Allegato F dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" «Scheda di valutazione per il salario di risultato – Parametri e relativi criteri di valutazione» e conseguenti modificazioni di varie norme dello stesso testo unico contenenti riferimenti al detto allegato F)

1) A seguito dell'attuazione delle disposizioni normative di cui al Capo IV della legge regionale n. 22/2010 in materia di valutazione della performance, l'allegato F dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" contenente la scheda di valutazione per la corresponsione del salario di risultato con i relativi parametri e criteri di valutazione è soppresso.
2) In conseguenza di quanto previsto al comma 1, la lett. "b" del comma 1 dell'art. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così riformulato:

"b. i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio con particolare riferimento all'art. 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), all'art. 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) e all'art. 135 (Salario di risultato) tenuto anche conto delle metodologie di valutazione basate su sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/2010.".

3) In conseguenza di quanto previsto al comma 1, la lett. "f" del comma 2 dell'art. 012 (Concertazione) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così riformulato:

"f. metodologie permanenti di valutazione fermo restando il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/2010;".

4) In conseguenza di quanto previsto al comma 1, l'ultimo punto del comma 2 dell'art. 043 (Passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così riformulato:

"• valutazioni annuali previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/2010.".

5) In conseguenza di quanto previsto al comma 1, il comma 1 dell'art. 135 (Salario di risultato) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così riformulato:

"1. Allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza dell'Amministrazione e alla qualità del servizio pubblico è erogato il salario di risultato, nella misura minima media di € 700,00 da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all'art. 31 della legge regionale n. 22/2010 adottati nel rispetto delle relazioni sindacali e delle eventuali integrazioni stabilite dal presente Testo unico di comparto.".

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente accordo entra in vigore, fatte salve specifiche decorrenze, dal giorno successivo a quello della sottoscrizione.

NOTA CONGIUNTA

1. Le parti concordano sulla necessità di ridiscutere ulteriori istituti contrattuali dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." e si impegnano in tal senso.

NOTA A VERBALE

Il C.S.A. – Si.V.D.E.R. sottoscrive il presente accordo per senso di responsabilità pur senza condividere la metodologia di contrattazione assunta che, in questo contesto, ha unicamente determinato la condivisione e, conseguentemente, l'adozione di un importante e necessario documento di "manutenzione" del c. d. Testo Unico in modo solo parziale.

Al fine di rendere più completo ed organico il presente intervento contrattuale, si auspica, pertanto, che le stralciate questioni, di pari importanza ed urgenza, inerenti l'inquadramento di particolari profili professionali, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari e, parzialmente, la retribuzione di posizione delle P.P.O., così come le tematiche, peraltro non ancora affrontate, di cui all'art. 227 (norma di rinvio) del citato Testo Unico, possano essere trattate e definite quanto prima.

Aosta, 16 aprile 2013

Raffaele Saia